

STATUTO ASR

COSTITUZIONE E ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1

1. L'Associazione Stampa Romana, con sede in Roma - continuatrice dell'Associazione della Stampa periodica italiana - è il sindacato unitario dei giornalisti che svolgono la professione a termini di legge e che risiedono o che svolgono la propria attività nel Lazio.

2. Devono essere iscritti nell'elenco dei "giornalisti professionali" quanti svolgono o, anche se temporaneamente disoccupati, abbiano titolo per svolgere - o, se pensionati, abbiano svolto - la professione giornalistica sulla base di rapporti di lavoro dipendente o autonomo come attività continuativa, esclusiva o prevalente anche con soggetti diversi. Costituisce incompatibilità l'iscrizione ad un Ordine, Collegio o Associazione professionale che concerna professioni diverse da quella giornalistica.

3. Devono essere iscritti nell'elenco dei "giornalisti collaboratori" quanti svolgono attività giornalistica in modo saltuario o comunque non prevalente, anche se iscritti ad un Ordine, Collegio o Associazioni professionali di cui al comma precedente.

4. L'iscrizione all'Associazione Stampa Romana è, per sua natura, incompatibile con l'appartenenza ad associazioni segrete.

5. Aderisce alla Federazione Nazionale della Stampa Italiana (Fnsi), il sindacato unitario dei giornalisti italiani, della quale costituisce l'articolazione territoriale per il Lazio, e fa riferimento allo Statuto e ai regolamenti della Fnsi, tranne per quanto è regolato dal presente Statuto.

Art. 2

È compito dell'Associazione Stampa Romana, che si configura come associazione senza fini di lucro:

- difendere la libertà di informazione e il diritto dei cittadini al pluralismo, alla completezza e all'autonomia dalle fonti informative

- difendere e tutelare la dignità della professione e del lavoro dei giornalisti, rivendicando la pluralità degli organi di informazione, la centralità delle redazioni e la titolarità del giornalista al libero accesso a tutte le fonti di notizie, secondo il dettato costituzionale e le esigenze della professione;

- favorire e rivendicare il diritto dei giornalisti a intervenire e partecipare, nelle rispettive aziende editoriali, alle decisioni per la formazione collegiale della testata, per la definizione dei rapporti con la proprietà, per la elaborazione ed il controllo dei dati che attengono alla comunicazione di notizie,

per la piena indipendenza dal potere pubblico e dal potere privato;

- rivendicare in tutte le imprese per l'informazione e negli uffici stampa di enti pubblici e privati l'applicazione di leggi, contratti e ordinamenti che regolano l'esercizio dell'attività professionale anche aggiornando e valorizzando le funzioni dell'attività giornalistica, studiando e promuovendo nuove figure professionali e favorendo i necessari adeguamenti e adempimenti per il riconoscimento e l'accesso pieno e garantito alla professione giornalistica;
- garantire la tutela sindacale e gli interessi morali e materiali dei giornalisti e promuovere il benessere degli iscritti in attività, disoccupati, pensionati e delle loro famiglie;
- difendere e tutelare la trasparenza dell'informazione e la dignità della professione anche con interventi e richiami formali per l'applicazione di un corretto rapporto tra pubblicità e informazione e per il rispetto delle incompatibilità deontologiche;
- promuovere una concreta attuazione del patto di solidarietà nei confronti di disoccupati, pensionati e precari anche con l'istituzione di corsi di aggiornamento e di riqualificazione;
- perseguire la parità fra giornaliste e giornalisti anche attraverso la Commissione per le pari opportunità secondo quanto previsto dalla legge 125/1992;
- favorire la partecipazione di genere negli organismi dirigenti ed esecutivi dell'Associazione;
- organizzare gruppi di lavoro con particolare attenzione alla formazione e alla informazione dei quadri sindacali e dei Comitati di Redazione per i quali, periodicamente, potranno anche essere organizzati appositi seminari;
- creare un apposito "coordinamento" con tutti gli organismi territoriali di categoria e i settori interessati all'erogazione dei servizi, per il raggiungimento della massima efficienza e trasparenza: Ordine, Inpgi, Casagit, Fondo pensione complementare dei giornalisti italiani.

Art. 3

L'Associazione è apolitica nel rispetto delle libere scelte ideali, politiche e religiose di ciascuno e non assumerà alcuna decisione o atteggiamento che possano comunque arrecare offesa alle convinzioni degli iscritti

Art. 4

1. È consentita - su delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione - la costituzione di sezioni territoriali alle quali aderiscano almeno 25 iscritti all'Associazione Stampa Romana. Le sezioni territoriali non hanno statuto proprio e dipendono direttamente dall'Associazione Stampa Romana.
2. Le sezioni territoriali sono tenute a rendere conto della propria attività al Consiglio Direttivo dell'Associazione Stampa Romana. Per ottemperare a questo compito, entro il 31 gennaio di ogni anno il responsabile di ogni sezione invia una relazione al Direttivo sull'attività svolta al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. La designazione del responsabile da parte di ciascuna sezione deve ottenere la ratifica del Consiglio Direttivo dell'Associazione Stampa Romana.

Art. 5

1. Per facilitare l'esercizio di particolari attività (cronisti, sportivi, corrispondenti, ecc.) è consentita nell'ambito dell'Associazione la costituzione di Gruppi di Specializzazione regionali, come articolazione territoriale di Gruppi nazionali, tra iscritti che diano una presenza specifica e omogenea in determinati settori giornalistici.
2. Tali organismi dovranno indirizzare la propria azione nella ricerca dei mezzi più idonei per agevolare gli iscritti nello svolgimento dei rispettivi compiti professionali e sindacali e per tutelarli nei rapporti con le fonti di informazione, dovendosi considerare di esclusiva competenza dell'Associazione tutto ciò che attiene alla rappresentanza e alla tutela degli interessi sindacali della categoria.
3. Tali gruppi, prima di costituirsi, sono tenuti a rendere noto al Consiglio Direttivo dell'Associazione i rispettivi statuti o ordinamenti per la concessione o meno della ratifica e nessuna delle loro delibere potrà essere in contrasto con gli articoli del presente Statuto.
Un iscritto non può aderire a più di due gruppi di specializzazione e può assumere cariche sociali in un solo gruppo.
4. È inoltre prevista la costituzione del Gruppo Romano Giornalisti Pensionati come articolazione regionale del Lazio dell'UNGP.
- 5) Entro tre mesi dal Congresso viene convocata dalla Segreteria un'assemblea regionale di tutti i giornalisti non dipendenti, iscritti e non iscritti al sindacato per la costituzione della Commissione Lavoro non dipendente. Nell'Assemblea hanno diritto di voto solo gli iscritti al sindacato da almeno due mesi. L'assemblea elegge la commissione composta dai 5 membri dell'associazione stampa romana nell'assemblea nazionale lavoro autonomo della FNSI e dai tre rappresentanti senza diritto di voto nel consiglio direttivo, di cui due professionali e un collaboratore

Art. 6

Il rapporto associativo tra i giornalisti è improntato ai seguenti principi, che trovano concreta disciplina nel presente Statuto:

- 1) uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo;
- 2) esclusione della temporaneità della partecipazione della vita associativa in presenza dei richiesti requisiti;
- 3) diritto di voto per gli iscritti, nelle opportune forme di delega e rappresentanza, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi della associazione;
- 4) eleggibilità libera degli organi amministrativi;
- 5) principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del Codice civile;
- 6) sovranità del Congresso regionale con regolamentazione dei criteri per l'ammissione ovvero

l'esclusione al medesimo;

7) pubblicità delle convocazioni del Congresso regionale, delle relative deliberazioni, dei bilanci e rendiconti;

8) intrasmissibilità del rapporto associativo e di eventuali contributi connessi e non rivalutabilità dei medesimi.

Art. 7

1. Fanno parte dell'Associazione Stampa Romana tutti coloro che svolgono attività giornalistica ai sensi di legge e che risiedono o che svolgono la propria attività nel Lazio.

2. Per esercitare il diritto di iscritto dell'Associazione Stampa Romana è necessario essere in regola con il pagamento delle quote di iscrizione. L'iscritto che non ha versato le quote annuali nell'arco dei dodici mesi successivi all'anno solare relativo all'ultimo versamento di quote è sospeso dall'elenco degli iscritti. Nell'arco dei suddetti dodici mesi, il giornalista moroso che volesse esercitare i diritti riservati agli iscritti dovrà versare le quote dovute. Gli iscritti hanno libero accesso alla sede della Asr e possono richiederne l'uso dei locali che verrà concesso in accordo con il Segretario o un suo delegato.

3. La qualifica di iscritto si perde, oltre che per morosità non sanata nell'arco dei dodici mesi di sospensione:

a) per dimissioni, che non liberano l'iscritto dal pagamento delle quote dovute, interamente per ogni anno, relativamente al periodo di iscrizione;

b) per cancellazione dall'Ordine;

c) per esclusione deliberata dal Direttivo a seguito di un provvedimento deliberato dai Proibiviri

4. Gli uffici dell'Associazione Stampa Romana curano la tenuta dell'elenco degli iscritti in regola, sospesi e cancellati. Almeno una volta l'anno l'elenco viene consegnato al segretario e al presidente dell'Associazione Stampa Romana, fermo restando quanto previsto dalle norme che regolano la tutela della privacy.

5. In caso di mancato rinnovo della iscrizione, nessun diritto potrà ulteriormente essere avanzato nei confronti dell'Associazione.

Art. 8

1. Le domande di iscrizione saranno presentate dall'aspirante iscritto secondo le norme dello Statuto e dei regolamenti della Fnsi.

2. Non possono comunque essere accettate le domande di coloro che abbiano riportato condanne per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica o contro la pubblica amministrazione o contro la persona. Nel caso che contro l'iscritto sia stato emesso mandato di cattura, gli effetti dell'iscrizione sono sospesi fino alla revoca del mandato stesso.

3. L'ammissione e la titolarità sono deliberate dal Consiglio Direttivo dell'associazione. È ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri.

Art. 9

1. I versamenti effettuati dagli iscritti a titolo di tesseramento, quote contributive, oblazioni volontarie e sottoscrizioni sono intrasmissibili e non rivalutabili.

2. Durante tutta la vita dell'Associazione non è consentita la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, ovvero fondi, riserve e capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 10

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) il Congresso regionale
- b) il Consiglio Direttivo
- c) la Segreteria
- d) il Presidente del Consiglio Direttivo
- e) il Segretario
- g) il Collegio dei Sindaci;
- h) il Collegio dei probiviri;
- i) la Consulta Sindacale
- l) la Commissione Contratto
- m) La Commissione del lavoro non dipendente
- o) la Commissione Pari Opportunità
- p) la Consulta degli Uffici Stampa

2. La Consulta sindacale, la Commissione contratto, la Commissione lavoro non dipendente, la Consulta degli Uffici Stampa, la Commissione pari opportunità, sono organi consultivi. Il Collegio dei Sindaci ha funzione di controllo.

3. Della convocazione del Congresso regionale e dell'Assemblea generale deve essere data notizia scritta ad ogni iscritto a cura dell'Organo competente. Pari notizia dovrà essere data delle deliberazioni congressuali ed assembleari intervenute.

4. In tutti gli organismi collegiali dell'Associazione Stampa Romana deve essere tendenzialmente rispettata la parità di genere. In ogni caso negli organismi dell'ASR, là dove numericamente possibile, nessun genere può essere rappresentato da una quota superiore al 60% o inferiore al 40%.

NORMA TRANSITORIA: Limitatamente alle elezioni degli organismi eletti dall'VIII congresso le liste potranno essere presentate con le quote di genere numericamente possibili per ciascuna lista

Art. 11

1. Il Congresso regionale è il massimo organo dell'Associazione Stampa Romana: esso ha tutti i poteri deliberanti e fissa le direttive che deve seguire l'Associazione nei vari rami della sua attività,

esamina e approva la relazione sulla politica sindacale e sulla gestione finanziaria quadriennale

2. Il Congresso è eletto e si riunisce ordinariamente ogni quattro anni, e comunque in aderenza ed armonia con le scadenze fissate dall'art. 8, 4° e 5° comma, dello Statuto FNSI, e, in via straordinaria, su iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un quinto degli iscritti.

3. In sede congressuale dovrà in ogni caso essere assicurato, con le opportune modalità di elezione dei delegati, il diritto di voto per ogni iscritto relativamente alle modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti ed alla nomina degli organi direttivi.

4. Dovranno altresì essere rispettati i principi della libera eleggibilità degli organi amministrativi e di controllo e del voto singolo per ciascun iscritto e dovranno infine essere precisati a cura della commissione verifica poteri, i criteri per l'ammissione ovvero la esclusione di ciascun iscritto relativamente alla nomina dei delegati e di ciascun delegato relativamente alla partecipazione al Congresso e al voto.

5. Il Congresso, quale suo primo atto, costituisce l'ufficio di Presidenza, composto da un Presidente professionale, due Vicepresidenti dei quali uno collaboratore, ed un Segretario. Essi debbono essere eletti con i voti di almeno due terzi dei delegati. Dopo due votazioni, in cui non si raggiunga il quorum su indicato, vale la maggioranza relativa. L'ufficio di Presidenza nomina i questori ed i componenti del seggio elettorale. All'ufficio di Presidenza del Congresso è attribuita la competenza di dirimere eventuali contenziosi relativi ad ogni attività congressuale. Contro le decisioni, assunte in tale veste dall'ufficio di Presidenza, è possibile il ricorso al Collegio nazionale dei probiviri.

6. Il Congresso elegge:

- a) Il Consigliere Segretario
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Sindaci
- d) il Collegio dei Probiviri.

7) Il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei due terzi, può convocare, nel corso del quadriennio, sessioni statutarie del Congresso regionale in carica.

Art. 12

1 Il Congresso regionale è costituito da un massimo di 80 delegati in ragione di

- Un delegato ogni 50 iscritti in rappresentanza dei giornalisti professionali;
- Un delegato ogni 50 iscritti in rappresentanza dei giornalisti collaboratori.

Il numero dei delegati collaboratori non può essere inferiore al 10 per cento né superiore al 25 per cento del totale dei delegati al Congresso.

Possono votare gli iscritti in regola con le quote al momento del voto. I candidati e i sottoscrittori di lista devono essere in regola con il pagamento delle quote al momento della presentazione delle liste.

2. Nel caso siano proposte più liste di candidati, l'assegnazione dei delegati a ciascuna lista avviene in base al quoziente, calcolato fino al secondo decimale, che si ottiene dividendo il numero dei voti

validi per quello dei posti cui provvedere. I posti non attribuiti con quoziente pieno sono assegnati secondo la graduatoria dei maggiori resti. Qualora, per l'assegnazione di un seggio, due o più liste risultino avere il medesimo resto, il seggio in questione viene attribuito alla lista che non ha ottenuto quozienti pieni. In caso di ulteriore parità il seggio viene attribuito alla lista che ha riportato più voti. Nel caso che siano pari anche i voti di lista, il seggio viene attribuito per sorteggio.

3. Ogni lista non può comprendere un numero di candidati superiore ai posti cui provvedere. Ogni elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore ai 3/5 (calcolati per difetto) dei posti cui provvedere. I voti di preferenza possono essere espressi nell'ambito di una sola lista. In mancanza dell'espressione del voto di lista su una scheda, questo viene attribuito alla lista nella quale l'elettore ha indicato preferenze. È nulla la scheda quando l'elettore ha indicato preferenze in più liste.

4. Per ciascuna lista vengono eletti, in base alle norme del comma 7 del presente articolo, i candidati che abbiano riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità di preferenze prevale il candidato più anziano per iscrizione all'Associazione Stampa Romana e, in caso di ulteriore parità, quello più anziano all'Albo professionale, in caso di ulteriore parità quello del genere meno rappresentato e, infine, quello più giovane di età.

5. Sono automaticamente ammesse alle elezioni le liste che hanno già eletto membri nel Consiglio Direttivo uscente. Ogni altra lista deve essere presentata da un numero di aventi diritto al voto pari a 50 per i professionali e 25 per i collaboratori. È nulla la sottoscrizione di più liste.

6. Ogni candidato deve sottoscrivere per accettazione la propria candidatura. Nessuno può accettare candidature in più liste, pena la decadenza da ogni candidatura. I firmatari delle liste non possono essere candidati. Il deposito delle liste presso il Consiglio Direttivo deve avvenire entro il ventesimo giorno precedente quello fissato per l'inizio delle votazioni.

7) Ogni lista deve rispettare la parità di genere nella misura del 50 e 50. Nell'ipotesi di liste di candidati composte in numero dispari, è prevista la tolleranza di un'unità rispetto alla parità di genere. Nel computo degli eletti per ciascuna lista, superata la soglia del 60 per cento di eletti per un genere, arrotondata al quoziente pieno più vicino, gli ulteriori posti saranno ricoperti ricorrendo alle posizioni in lista del genere meno rappresentato, sulla base delle preferenze ottenute. Il subentro del candidato del genere meno rappresentato non ha luogo se il subentrante non ha raccolto almeno un ottavo più uno dei voti di preferenza dell'eletto che dovrebbe essere preferito, che quindi resta, in questo caso a tutti gli effetti eletto. In caso di parità prevalgono i criteri previsti dal comma 4 dell'art. 12

8). In assenza di più liste, l'elezione dei delegati avviene a maggioranza semplice. In caso di parità si applica il quarto comma del presente articolo.

9) Il voto si esprime su una scheda comprendente le seguenti indicazioni:

a) numero e denominazione di ogni lista;

b) elenco dei rispettivi candidati;

c) numero massimo di preferenze consentite (i 3/5 calcolati per difetto dei posti cui provvedere).

9. Per agevolare l'esercizio del diritto di voto da parte di tutti gli iscritti ferme restando le norme

generali sulle elezioni e le esigenze di tutela della segretezza dell'espressione del suffragio, il Regolamento prevede forme di voto elettronico.

NORMA TRANSITORIA: il paragrafo 7 dell'articolo 12 entrerà in vigore a partire dalle elezioni dei delegati al IX Congresso della Asr.

Art. 13

1. Hanno diritto di partecipare al Congresso con facoltà di parola ma non di voto i membri uscenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci, il Presidente del Collegio dei Probiviri, i tre rappresentanti della Consulta Sindacale, i tre membri della Commissione lavoro non dipendente presenti nel consiglio direttivo, due dei giornalisti della Commissione Contratto, un membro della Consulta degli Uffici Stampa, il/la Presidente della commissione pari opportunità e i relatori sulle questioni all'ordine del giorno, con particolare riferimento alla rappresentatività dei gruppi di specializzazione.

2. Qualora un delegato non fosse in grado di partecipare al Congresso verrà sostituito dal primo dei non eletti nella propria lista. Le sostituzioni possono essere comunicate alla Commissione Verifica Poteri fino all'inizio della replica del Segretario, momento che chiude la fase del dibattito.

La Commissione Verifica Poteri, composta da cinque membri, è nominata dal Consiglio Direttivo uscente almeno 20 giorni prima dell'inizio del Congresso.

3. Il delegato, una volta accreditato in Congresso dalla Commissione verifica poteri, non può più essere sostituito.

Art. 14

1. I delegati professionali e collaboratori voteranno di regola congiuntamente. Per le questioni riguardanti specificatamente le rispettive categorie, vota soltanto la categoria interessata. In caso di dubbio decide il Congresso. Il voto si esprime individualmente a scrutinio segreto, per appello nominale o per alzata di mano. Le votazioni a scrutinio segreto debbono essere richieste da almeno un terzo dei delegati e per appello nominale da almeno un quinto dei delegati dichiarati presenti dalla Commissione per la verifica poteri. Il Presidente del Congresso, compiuta la verifica, indice la votazione.

2. Le votazioni che riguardano le elezioni a cariche sociali devono essere svolte a scrutinio segreto.

3. Le delibere congressuali sono valide, a meno che non si tratti di modifiche statutarie e salvi gli altri casi per i quali sia richiesta dallo Statuto una maggioranza speciale, se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei delegati che partecipano alla votazione e sempre che sia presente in aula il numero legale, ovvero almeno la metà più uno dei delegati dichiarati presenti al Congresso dalla Commissione verifica poteri. In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata.

4. Si presume che il Congresso sia sempre in numero legale per deliberare. Tuttavia il Presidente del Congresso, prima dell'indizione di un voto, può disporre la verifica del numero legale purché ne facciano richiesta almeno 1/3 dei delegati presenti. I richiedenti la verifica del numero legale sono computati come presenti ancorché si siano assentati dall'aula o comunque non abbiano fatto constatare la loro presenza. Prima della votazione di una proposta, può essere disposto dal presidente l'accertamento del numero dei presenti.

5. Se il Congresso non è in numero legale, il suo presidente sospende la seduta e dispone un intervallo di tempo per la sua prosecuzione. In questo caso, la sospensione della seduta non determina presunzione di mancanza di numero legale alla sua ripresa.

Art. 15 - Il Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione Stampa Romana è garante del rispetto dello Statuto, espressione dell'unità e della operante solidarietà di tutti gli iscritti.

2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi membri nella prima convocazione che deve avvenire entro 7 giorni dalla fine del Congresso. L'elezione sarà valida al primo o al secondo scrutinio se otterrà la maggioranza dei 3/5 dei presenti. Dalla terza votazione in poi sarà sufficiente la maggioranza semplice. Le liste che abbiano conseguito più del 10% dei voti designano ciascuna un vicepresidente, tra i membri del consiglio direttivo, che, col Presidente, costituiscono l'Ufficio di Presidenza

3. Il Presidente, d'accordo con il Consigliere Segretario, sentito l'Ufficio di Presidenza, convoca il Consiglio Direttivo, ne prepara l'ordine del giorno e ne presiede i lavori. In caso di assenza del Presidente, ne fa le veci uno dei vicepresidenti professionali in ordine di anzianità per iscrizione all'ASR. In assenza dei vicepresidenti professionali il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente collaboratore.

4. In caso di prolungato impedimento del Presidente a svolgere le sue funzioni, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione secondo le norme di cui al paragrafo 2 dell'articolo 15. La stessa procedura si applica per i Vicepresidenti.

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare le delibere del Congresso regionale, di impartire tra un Congresso e l'altro le direttive generali per il conseguimento delle finalità statutarie per l'attività dell'Asr, nonché di programmare gli indirizzi di politica e di azione sindacale della categoria.

2. Il Consiglio Direttivo si compone:

a) del Segretario

b) di 35 Consiglieri, compresi il Presidente e i Vicepresidenti, suddivisi tra professionali e collaboratori. I collaboratori eletti in direttivo non possono essere in numero inferiore al 10% dei posti disponibili (calcolati per eccesso) e non possono essere in numero superiore al 25% dei posti di cui sopra (calcolati per difetto).

NORMA TRANSITORIA: l'VIII Congresso della Asr eleggerà 30 consiglieri professionali e 5 collaboratori. A partire dal IX Congresso della Asr si rispetteranno le percentuali previste dal comma C) dell'articolo 10

3. I Consiglieri professionali e collaboratori vengono eletti dal Congresso con le stesse modalità previste dall'art. 12 per le elezioni dei delegati al Congresso, con le sole seguenti eccezioni:

a) si intendono presentate le liste che hanno ottenuto rappresentanti alle elezioni per il Congresso, sottoscritte dai candidati al Consiglio Direttivo. Nel caso di ogni eventuale nuova lista, essa dovrà

essere presentata almeno dal 10% dei delegati, rispettivamente per ciascuna categoria dei professionali e dei collaboratori;

b) i presentatori di lista possono essere anche candidati;

c) nell'ambito di ogni lista, il numero massimo di voti di preferenza che è possibile esprimere per le categorie dei professionali e dei collaboratori è pari ai 2/3 dei rispettivi membri eleggibili, arrotondato per eccesso

4. Professionali e collaboratori votano separatamente. Nessun candidato può far parte di più liste, pena l'automatica decadenza da tutte le candidature.

5. L'Ufficio di Presidenza del Congresso fissa il termine ultimo per la presentazione delle liste e ne accerta la validità.

6. Nel caso di decadenza o dimissioni i Consiglieri del Direttivo sono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive graduatorie di lista.

7. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni fino all'elezione del nuovo Consiglio, e comunque da un Congresso regionale all'altro, e sono rieleggibili.

8. Fanno parte del Consiglio Direttivo a titolo consultivo senza diritto di voto:

- tre rappresentanti dei Comitati e Fiduciari di redazione eletti dalla Consulta Sindacale;
- tre rappresentanti della Commissione lavoro non dipendente indicati da un'assemblea convocata dalla Segreteria e scelti due tra i professionali e uno tra i collaboratori;
- due rappresentanti della Commissione contratto
- un rappresentante della Consulta degli uffici Stampa
- un rappresentante per ognuna delle sezioni territoriali, se costituite, eletti dalle rispettive assemblee;
- il Presidente dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio o un suo delegato;
- il fiduciario della Consulta romana della Casagit o un suo delegato;
- il fiduciario regionale dell'INPGI o un suo delegato;
- il Presidente o un suo delegato del Gruppo Romano Giornalisti Pensionati;
- il Presidente del Collegio dei Sindaci
- il Presidente del Collegio dei Probiviri;
- i membri professionali e collaboratori del Consiglio Nazionale della Federazione della Stampa iscritti all'Associazione Stampa Romana;
- i rappresentanti di gruppi di specializzazione;
- Il/la presidente o un rappresentante della Commissione pari opportunità.

9. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, tutte le volte che il Presidente lo reputi necessario e quando almeno un terzo dei Consiglieri ne facciano richiesta motivata per iscritto.

Art. 17 – La Segreteria

1. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Segretario, elegge tra i suoi componenti la Segreteria della Asr, composta da un minimo dispari di 5 a un massimo dispari di 9 membri dei quali almeno 2 collaboratori.

2. I membri professionali della Segreteria sono eletti da Consiglieri professionali e i membri collaboratori dai Consiglieri collaboratori con votazione separata. L'elezione avviene a scrutinio segreto e a maggioranza.

3. Nel caso in cui uno dei membri della Segreteria venisse a mancare per dimissioni o per altri motivi, il Consiglio Direttivo, su proposta del Segretario, provvede alla sostituzione.

4. La Segreteria su proposta del Segretario nomina il Direttore della ASR, posto alle dipendenze della Segreteria. Il Direttore della ASR dirige e coordina i servizi dell'Associazione; assiste alle sedute del Consiglio direttivo e della Segreteria anche in sede di trattative contrattuali. La carica di Direttore della Asr è incompatibile con l'elezione in qualsiasi organismo della categoria alle riunioni dei quali il Direttore può tuttavia partecipare su delega del Segretario.

Art. 18 - Il Segretario

1. Il Consigliere Segretario è eletto dal Congresso. L'elezione sarà valida al primo o al secondo scrutinio se otterrà la maggioranza dei 3/5 dei presenti. Dalla terza votazione in poi sarà sufficiente la maggioranza semplice.

2. Il Consigliere Segretario ha la rappresentanza legale dell'Associazione, attua le decisioni del Consiglio Direttivo e della Segreteria, convoca e presiede la Segreteria, ne promuove e coordina l'attività, formula l'ordine del giorno delle riunioni, rappresenta l'Associazione nel Consiglio nazionale della Fnsi e nella Consulta delle Associazioni Regionali di Stampa, redige la relazione al Congresso sulla politica sindacale e sulla situazione organizzativa, assume la direzione responsabile delle pubblicazioni dell'Associazione, prende in assenza del Presidente e dei Vicepresidenti i provvedimenti urgenti necessari al normale funzionamento dell'Associazione, coordina e dirige l'attività dei dipendenti. Il Consigliere Segretario può richiedere a professionisti, studiosi ed esperti la partecipazione, con diritto di parola, alle riunioni di segreteria ed alle riunioni di ogni altro organismo.

3. Il Consigliere Tesoriere prepara i bilanci annuali da presentare, previa deliberazione della Segreteria, al Consiglio direttivo per l'approvazione. Sovrintende all'amministrazione dei fondi sociali, vigila sulla regolarità dei versamenti delle quote associative e sulla tenuta dell'elenco dei iscritti da parte degli uffici.

4. Il bilancio dell'esercizio sociale, che dovrà corrispondere all'anno solare, dovrà essere composto dallo stato patrimoniale e dal rendiconto economico, accompagnato da una relazione sulla gestione. Dovrà essere rispettata ogni normativa di legge prevista in materia ed ogni ulteriore eventuale disposizione statutaria e regolamentare e dovrà essere sottoposto all'approvazione del competente

organo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

5. Il bilancio dovrà essere pubblicato in base alla normativa vigente ed in difetto, comunque, dovrà essere esposto, dopo la sua approvazione, nei locali dell'Associazione e pubblicato sul notiziario dell'Associazione.

Art. 19

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo e della Segreteria sono valide in prima convocazione se è presente la metà più uno dei rispettivi componenti. In seconda convocazione le riunioni sono valide quando sono presenti almeno i 2/5 dei componenti dei relativi organismi.

2. Le delibere del Consiglio Direttivo e Segreteria sono valide se adottate col voto favorevole della metà più uno dei presenti al momento della votazione. Nella Segreteria in caso di parità prevale la manifestazione di volontà del Consigliere Segretario.

Art. 20

1. Il Consiglio direttivo può votare la sfiducia alla Segreteria e al Segretario Al voto di sfiducia - che deve essere espresso per appello nominale - è necessaria la partecipazione della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo. La mozione di sfiducia deve essere presentata da almeno 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo aventi diritto al voto e va discussa e votata in una successiva riunione da tenersi entro 10 giorni. La mozione si intende approvata se ottiene i 2/3 degli aventi diritto al voto

2. In caso di voto di sfiducia del Consiglio Direttivo nei confronti della Segreteria lo stesso Consiglio Direttivo elegge contestualmente la nuova Segreteria su proposta del Segretario

3. In caso di sfiducia al Segretario il consiglio direttivo riconvoca entro 7 giorni un nuovo congresso della ASR da tenersi entro trenta giorni, con la stessa platea di delegati del precedente.

Art. 21

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti attribuzioni:

- a) presiede all'attività dell'Associazione adempiendo a tutte le funzioni previste dalla legge;
- b) mette in esecuzione le deliberazioni del Congresso direttamente o per mezzo di commissioni;
- c) stabilisce contributi straordinari a carico degli iscritti;
- d) approva i bilanci annuali.
- e) decide sulla convocazione del Congresso e ne fissa l'ordine del giorno

Art. 22

La Segreteria ha le seguenti attribuzioni:

- a) delega iscritti ad uffici particolari all'interno dell'Associazione e in quegli altri organismi nei

quali fosse richiesta una rappresentanza dell'Associazione stessa;

b) delibera sul bilancio preventivo per l'esercizio finanziario che decorre dal 1° gennaio e sul bilancio consuntivo dell'esercizio;

c) decide e provvede in merito alle spese straordinarie non preventivate in bilancio;

d) amministra il patrimonio sociale e si adopera per aumentarlo;

e) ratifica tutte le decisioni riguardanti il personale dipendente dell'Associazione.

Art. 23

1. Nessuna carica può essere ricoperta da professionali e collaboratori che abbiano incarichi in organizzazioni o associazioni di editori di giornali o radiotelevisioni o di editori in genere. È, pertanto, nulla l'elezione degli iscritti che si trovassero al momento dell'elezione stessa in tali condizioni di incompatibilità.

2. L'assunzione di incarichi in organizzazioni o associazioni di editori successivamente all'elezione ad una carica all'interno dell'Asr comporta la decadenza da tale carica.

Art. 24

Sarà considerato dimissionario (e la sua sostituzione avverrà secondo quanto previsto dallo Statuto) quel membro del Consiglio e degli altri organismi il quale senza giustificato motivo non partecipi per quattro sedute consecutive ai lavori dell'organismo a cui appartiene.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 25

1. Il Collegio dei Probiviri è organo deliberante autonomo ed indipendente dell'Associazione Stampa Romana.

2. È costituito da 7 membri effettivi e 5 supplenti rappresentanti le rispettive categorie di professionali e collaboratori. Esso è eletto in sede congressuale dalle rispettive categorie: i professionali ne eleggono 5 effettivi e tre supplenti, i collaboratori due effettivi e due supplenti. I membri del Collegio vengono eletti tra gli iscritti che abbiano almeno 5 anni di anzianità di iscrizione all'Ordine dei giornalisti, altrettanti alla Fnsi e almeno due all'Associazione Stampa Romana e che non abbiano subito sanzioni disciplinari definitive nei cinque anni precedenti.

3. Sulle schede i delegati al Congresso potranno scrivere le proprie preferenze fino ad un massimo di 3 per i professionali e 2 per i collaboratori. Sono proclamati eletti i candidati che ottengono più voti. In caso di decadenza o di dimissioni, subentrano i primi dei non eletti.

4. La funzione di proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica in seno all'Associazione.

Art. 26

Il proboviro che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre sedute consecutive del Collegio sarà considerato dimissionario e verrà sostituito secondo le modalità sul subentro dei primi dei non eletti previste dall'ano 25, comma 3.

Art. 27

Il Collegio dura in carica tra un congresso ordinario e l'altro. I suoi membri sono rieleggibili e non sono ricusabili.

Art. 28

1. Il Collegio, nella sua prima adunanza, convocata dalla Segreteria, elegge a scrutinio segreto un Presidente scelto tra i professionali, un Vicepresidente e un segretario che potranno essere scelti anche tra i collaboratori.

2. Il presidente del Collegio terrà al Congresso una relazione illustrativa dell'attività svolta.

Art. 29

Il Collegio dei Probiviri, la cui sede è presso l'Associazione stampa romana, regola le controversie relative alla disciplina associativa e sindacale dei giornalisti iscritti ed è investito di funzione disciplinare in merito al loro comportamento non conforme alla correttezza professionale.

Art. 30

1. Il Collegio esercita le sue funzioni disciplinari su esposto di iscritti e non iscritti e può anche promuovere procedimenti disciplinari d'ufficio.

2. Il Consiglio direttivo, in occasione delle trattative per i rinnovi contrattuali, deve adottare il provvedimento della sospensione a carico degli iscritti che si rendano responsabili di violazioni delle delibere adottate dalla Fnsi o dall'Associazione stampa romana per le relative iniziative sindacali, deferendoli al Collegio dei probiviri e proponendone, nei casi più gravi, l'espulsione.

3. L'eventuale ricorso al Collegio nazionale dei probiviri da parte dell'interessato non ha effetto sospensivo del provvedimento.

Art. 31

Il Collegio dei Probiviri ha facoltà di emettere lodi, sia per le controversie tra iscritti o tra iscritti e terzi sottoposte al suo giudizio su richiesta di parte, sia per i casi trasmessi dal Consiglio Direttivo.

Art. 32

Il Collegio dei Probiviri si costituisce in Giuri d'onore, su richiesta di uno o più iscritti.

Art. 33

1. Le sanzioni che il Collegio dei Probiviri può applicare nei confronti degli iscritti sono:

- a) richiamo;
- b) diffida;
- c) ammonizione;
- d) censura;
- e) sospensione;
- f) radiazione.

2. La sanzione della sospensione non può superare i sei mesi.

Art. 34

1. I provvedimenti di cui all'articolo precedente sono comunicati al Presidente dell'Associazione o a chi ne fa le veci.

2. Il Presidente dell'Associazione, a sua volta, è tenuto a dare notizia del provvedimento all'interessato entro cinque giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 35

Contro tutti i provvedimenti disciplinari e avverso i lodi è ammesso il ricorso al Collegio nazionale dei Probiviri, entro il termine di 35 giorni dalla data di ricezione del provvedimento.

ASSEMBLEE

Art. 36

1. Le assemblee di categoria vengono convocate separatamente per la trattazione degli affari che abbiano interesse esclusivo per ciascuna di esse.

2. Potrà essere disposta anche la convocazione di un'unica assemblea per professionali e collaboratori per la discussione di argomenti di carattere sindacale, o d'altra natura, che presentino interesse per entrambe le categorie.

Art. 37

1. L'assemblea generale degli iscritti è convocata dal Presidente dell'Associazione, in conformità con la decisione presa dal Consiglio Direttivo.

2. All'assemblea partecipano tutti gli iscritti in regola con il pagamento delle quote d'iscrizione. Ciascun iscritto ha diritto ad un voto. Le assemblee sono convocate quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità o quando almeno 200 iscritti ne facciano richiesta scritta e motivata al Consiglio medesimo.

3. La convocazione avrà luogo entro 20 giorni dalla richiesta, salvo casi di urgenza.
4. L'avviso di convocazione con l'ordine dei lavori dovrà essere esposto nei locali dell'Associazione e diffuso almeno ai quotidiani e alle agenzie di stampa e attraverso la mailing list dell'Associazione.

Art. 38

1. Per la validità delle Assemblee in prima convocazione occorre l'intervento di un terzo degli iscritti. In seconda convocazione, dopo almeno un'ora della prima, l'assemblea si intende riunita e valida con la presenza di almeno 100 iscritti in regola con le quote.
2. L'Assemblea delibera sui temi iscritti all'ordine del giorno.

ELEZIONI

Art. 39

1. Le elezioni per i delegati al Congresso regionale ordinario sono indette dal Consiglio Direttivo almeno 70 giorni prima con un comunicato diffuso ai quotidiani che si pubblicano nella circoscrizione dell'Associazione, inviato a tutte le redazioni per l'affissione nei locali redazionali e a tutti gli iscritti della mailing list dell'Associazione.
2. In ottemperanza alle norme federali, 70 giorni prima della convocazione del Congresso il Consiglio Direttivo nomina una Commissione elettorale della quale faccia parte almeno un rappresentante di ciascuna lista che ha eletto propri membri nel Direttivo stesso.
3. Le elezioni dei delegati al Congresso si fanno a scrutinio segreto. Si hanno le seguenti schede: una per la elezione dei delegati al Congresso professionali e una per i delegati al Congresso collaboratori.
4. Le operazioni di voto si svolgono nell'arco di almeno due giorni, uno dei quali festivo, secondo quanto disposto dal Regolamento-

Art. 40

1. Il presidente e due vicepresidenti del seggio elettorale, uno per i professionali e uno per i collaboratori, vengono nominati dal Consiglio Direttivo almeno 70 giorni prima delle votazioni. Il Consiglio Direttivo decide l'orario delle operazioni di voto tenendo conto di quanto già previsto nell'art. 39 e fissa l'eventuale articolazione territoriale del seggio elettorale.
2. Il presidente e i vicepresidenti del seggio provvederanno a scegliere gli scrutatori tenendo conto delle indicazioni degli iscritti
3. Il Seggio decide a maggioranza su tutte le questioni procedurali connesse con le operazioni di voto che potessero sorgere o che venissero poste da iscritti elettori. Delle elezioni, delle questioni poste, delle dichiarazioni eventualmente fatte da iscritti elettori, come di qualunque altra questione e operazione, il Seggio redige apposito verbale da conservarsi nell'archivio dell'Associazione.
4. Il Presidente del Seggio vista tutte le schede prima che siano consegnate all'iscritto elettore.

5. Sono nulli i voti comunque espressi in maniera difforme dalle disposizioni dello Statuto.

6. Le schede cancellate sono nulle.

Art. 41

1. Le operazioni di scrutinio si svolgono pubblicamente. Tutti gli iscritti elettori hanno diritto di presenziare allo spoglio delle schede.

2. Il presidente e i vicepresidenti del Seggio sigillano e firmano tutte le urne durante l'interruzione notturna delle votazioni e sono responsabili dell'integrità delle schede nel caso di spostamento del seggio durante le votazioni, secondo l'eventuale articolazione territoriale del voto decisa dal Consiglio Direttivo.

Art. 42

1. Il Presidente del seggio - ultimate le operazioni di scrutinio - procede alla proclamazione degli eletti.

2. Egli, entro sette giorni dalla proclamazione, procede all'insediamento degli eletti nelle singole cariche, dopo che avrà ad ognuno comunicato l'avvenuta elezione ed i voti riportati. Avvenuta la proclamazione, il Presidente del seggio dirama un comunicato sui risultati delle elezioni.

Art. 43

1. Ogni iscritto dell'Associazione può proporre ricorso motivato contro l'andamento delle operazioni di voto.

2. Il ricorso non ha effetto sospensivo e deve essere proposto alla Commissione Elettorale entro sette giorni dall'avvenuta proclamazione.

Art. 44

Qualora, contestualmente alle elezioni per gli organi dell'associazione, altri organismi della categoria svolgano loro consultazioni elettorali, i membri del seggio istituito dall'Asr secondo le norme del presente Statuto non possono ricoprire incarichi nei seggi istituiti dagli altri organismi.

IL COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 45

1. Il Collegio dei sindaci è composto da tre membri effettivi, di cui uno collaboratore, e due supplenti, di cui uno collaboratore, eletti in Congresso tra tutti gli iscritti da almeno 5 anni all'Associazione.

2. Il Collegio esercita il controllo periodico dei conti dell'Associazione Stampa Romana e procede all'esame dei bilanci annuali sui quali redige una relazione scritta per il Consiglio Direttivo.

3. Il Collegio resta in carica tra un Congresso ordinario e l'altro. I suoi membri sono rieleggibili.
4. Il Collegio nomina nel suo seno un Presidente, scelto fra i membri effettivi.
5. Il Collegio esercita la sua attività nell'ambito delle proprie prerogative e alla luce dell'articolo 2407 Codice Civile.
6. Il Collegio è tenuto al rispetto della privacy dei componenti degli organismi dell'Associazione e degli iscritti. La non osservanza di tali indicazioni comporta la denuncia a probiviri
7. In caso di decadenza di un membro del Collegio gli subentra un supplente per ciascuna categoria di appartenenza.

LA CONSULTA SINDACALE

Art. 46

La Consulta Sindacale è composta:

- a) dai comitati e fiduciari di redazione;
- b) dai rappresentanti dei gruppi di specializzazione;
- d) dai 3 rappresentanti dei giornalisti della Commissione lavoro non dipendente presenti in Consiglio direttivo a titolo consultivo ai sensi dell'art. 16, comma 8, del presente Statuto.

Art.47

L'ASR in collaborazione con l'Ordine regionale istituisce l'Osservatorio regionale sulla Carta di Firenze, al fine di individuare situazioni di sfruttamento e non applicazione del contratto collettivo.

PUBBLICAZIONI

Art. 48

L'Associazione può editare pubblicazioni, anche attraverso reti telematiche, delle quali assumerà la direzione responsabile il Consigliere Segretario.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49

In applicazione del presente Statuto, il Consiglio Direttivo approverà un Regolamento.

Art. 50

1. Lo Statuto dell'Associazione Stampa Romana può essere modificato soltanto dal Congresso, con la presenza di almeno due terzi dei delegati e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti.
2. Il Consiglio Direttivo può avanzare proposte di modifiche allo Statuto.

Art. 51

1. Gli iscritti dell'Associazione Stampa Romana che rivestono cariche sindacali (Consiglio Direttivo, Segreteria dell'Asr; Consiglio Nazionale, Giunta Esecutiva e Segreteria Nazionale della Fnsi sono da considerare un solo incarico), possono assumerne non più di un'altra negli organismi direttivi di un ente di categoria professionale o previdenziale o assistenziale. Il Segretario e il Presidente non possono ricoprire ulteriori cariche negli organismi di categoria che non siano espressamente previste dallo statuto della FNSI
2. L'iscritto che venga a trovarsi in condizioni di incompatibilità è tenuto a optare entro 15 giorni. In caso di inottemperanza, l'iscritto decade dalle cariche nell'Associazione Stampa Romana.
3. Gli incarichi di Presidente e Segretario dell'Associazione Stampa Romana non possono essere ricoperti per più di due mandati consecutivi.

Art. 52

Addivenendosi per qualsiasi causa allo scioglimento dell'Associazione, è obbligo devolvere il suo residuo patrimonio, detratto ogni possibile onere e debito, ad altra associazione con finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, sentito ogni competente organo di controllo e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 53

Il presente Statuto entra in vigore all'atto dell'approvazione. È demandata al Consiglio Direttivo la sua attuazione e la stesura del nuovo regolamento

NORMA TRANSITORIA

Il Congresso durante il quale sono apportate modifiche statutarie è celebrato con i delegati eletti preventivamente, con le norme dello statuto previgente. Le elezioni degli organismi dirigenti, invece, avvengono con le norme dello statuto vigente